



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 34

della Giunta comunale

OGGETTO: Art. 208 Codice della Strada – utilizzo proventi sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada – anno 2024.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** addì **diciotto** del mese di **marzo**, alle ore 20.45, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Ceppinati Claudio, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art. 208 Codice della Strada – utilizzo proventi sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada – anno 2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art 208 del nuovo Codice della Strada emanato con D.lgs 30.04.1992, n. 285 in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle norme del Codice della Strada nel testo vigente (dopo le modifiche apportate dalla Legge 120/2010), il quale, a far data dal 13/08/2010 stabilisce, al comma 4, che una quota pari al 50% di tali proventi spettanti ai Comuni è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale ...;
- c) per la parte rimanente del 50% ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.

Richiamato il comma 5 dello stesso articolo il quale prevede, altresì, che gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare per le finalità di cui al comma 4, fermo restando la facoltà dell'ente di destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi per le finalità di cui al citato comma 4.

Considerato inoltre che al comma 5 bis è previsto che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

Richiamato altresì il comma 12-quater dell'art. 142 del D. Lgs. 285/1992 che stabilisce che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e al Ministero dell'Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Viste le linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e loro specifiche finalità in ossequio a quanto stabilito dall'art.208 del Codice della Strada come modificato dalla legge 29 luglio 2010 n.120, redatte dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo della Toscana.

Accertato che l'entrata in competenza anno 2024 derivante dal pagamento di violazioni al Codice della Strada è stata pari a Euro 2.873,05.= e considerato che la destinazione dei proventi sopracitati è stata articolata in diversi capitoli di spesa, congrui con le finalità della legge richiamata.

Verificato il fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato sull'entrata relativa alle sanzioni per codice della strada è pari ad Euro 0,00.=

Accertato che la destinazione dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada ex art. 208 del D.Lgs. 285/2012 è quantificata ai sensi del punto 3.3 dell'Allegato 2 del D.P.C.M. 28/12/2011.

Considerato altresì che l'entrata riscossa in competenza dal pagamento di violazioni al Codice della Strada nell'anno 2024 da considerare per le finalità previste dall'art. 208 del D. Lgs. 285/1992 deve essere calcolata al netto dei proventi spettanti alla Provincia Autonoma di Trento in ottemperanza ai commi 12bis, 12ter, 12quater dell'art. 142 del Codice della Strada pari a Euro 263,96.= e che pertanto il provento netto da considerare ai fini dell'art. 208 C.d.S. è pari a Euro 2.609,09.=.

Dato atto che si rende necessario determinare la ripartizione della destinazione di una quota non inferiore al 50% dei proventi suddetti in applicazione delle norme di cui all'art. 208, commi 4, 5 e 5 bis e art 142 commi 12bis, 12ter, 12 quater del Codice della Strada, pari ad Euro 1.304,55.=.

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m..

Visto il Bilancio di Previsione 2025/2027 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 di data 23.12.2024.

Visto l'atto programmatico di indirizzo dell'esercizio 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 di data 23.12.2024.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 di data 29 dicembre 2017.

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Segretario comunale;
- il preventivo parere di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che nell'anno 2024 il totale degli accertamenti relativi ai proventi delle sanzioni amministrative per violazione alle norme del Codice della Strada, comprese le iscrizioni a ruolo coattivo, sono pari ad Euro 89.990,04.=-;
2. Di dare atto che nell'anno 2024 il totale incassato è pari ad Euro 2.873,05.=-;
3. Di dare atto che l'importo da versare all'Ente proprietario della strada (calcolato applicando il 50% dell'incassato ai sensi dell'art. 142 del nuovo Codice della Strada, dedotto il FCDE), è pari ad Euro

263,96.=, giusto protocollo n. 677 di data 11.02.2025 a firma del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;

4. Di dare atto che i proventi, per l'anno 2024, delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, nella misura del 50% del totale incassato (dedotto l'importo da versare di cui al punto n. 2 e l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità), sono complessivamente pari ad Euro 1.304,55.=, e hanno avuto la seguente destinazione:
 - per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., per un importo pari ad Euro 326,14. =;
 - per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., per un importo pari ad Euro 326,14. =
 - per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 4 e al comma 5 bis dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ed ii., per un importo pari ad Euro 652,27. =;
5. Di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 comma 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2 lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ceppinati Claudio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).